

Legge regionale 11 dicembre 1989 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 27/12/1989

**Iniziativa per lo sviluppo dei traffici multimodali - Modificazione dell' articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.**

**Art. 2**

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.

**2.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5 - Sezione IX - il capitolo 156 (2.1.251.3.09.22) con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della costituenda società per azioni per lo sviluppo dei traffici multimodali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1989.

**3.** Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa precitato.